



Repertorio n. /2017

Fasc. n. /2017

REPUBBLICA ITALIANA

**Affidamento SERVIZIO DI GESTIONE PRESIDIO DI PRIMO
SOCCORSO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) XXXXXXXXX.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Premesso:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai [commi da 44 a 46](#)...*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana *“valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme ...”*;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;

L'anno duemiladiciassette addì () del mese di , in Firenze, in una sala degli Uffici della Città Metropolitana di

TRA

- Dott.ssa Rossana Biagioni nata a Firenze il 30/09/1966 la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 73 del 31/12/2015 così come modificato dal successivo decreto n. 5 del 23 maggio 2016, per la quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e dall'art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- l'Associazione con sede legale in , iscritta nel Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Toscana N. FI 170, rappresentata dal Sig. in qualità di Presidente ;

Le parti come sopra rappresentate premettono che:

- la sottoscritta Dirigente, incaricata della gestione per la fruizione in sicurezza del Parco Mediceo di Pratolino, visto l'Atto Dirigenziale n°832 del 4/05/2016 di delega ai Dirigenti di alcune funzioni del Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché la nota trasmessa dal RSPP dell'Ente, considerata la duplice natura caratterizzante il complesso monumentale ovvero Parco extraurbano aperto al pubblico e luogo di lavoro, ha ritenuto dover affidare ad operatore esterno qualificato il servizio di Primo Soccorso finalizzato a garantire la tutela sanitaria dei visitatori e dei Lavoratori, inteso come gestione di un presidio sanitario da svolgersi mediante una squadra dedicata (con ambulanza e personale idoneamente formato) nei giorni di venerdì (orario 14-20), sabato, domenica e festivi (orario 10-20) fino al 29 ottobre 2017, compresa la redazione del Piano del Servizio di Soccorso Sanitario per gli eventi programmati, come meglio dettagliato nei successivi artt. 4, 5;

- con Determina Dirigenziale n. del mediante affidamento diretto, a seguito di procedura concorrenziale informale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata affidata la realizzazione del servizio di Primo Soccorso con presidio sanitaria nel Parco all'Associazione ;
- La spesa è finanziata con risorse dell'Ente;
- Nei confronti dell'associazione aggiudicataria sono state effettuate le verifiche ai fini dell'accertamento dei requisiti di ordine generale ex art.80 del Codice, come risulta dai documenti agli atti del fascicolo;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente contratto, la sottoscritta Dirigente,;

Direttore dell'esecuzione del Servizio è individuato nel responsabile tecnico del Parco Mediceo di Pratolino, Dr. Matteo Vannella;

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Primo Soccorso sanitario, con gestione di un presidio infermieristico all'interno del Parco Mediceo di Pratolino da svolgersi mediante una squadra dedicata, nei giorni di apertura al pubblico, come da offerta presentata in data 18/05/2017 dall'Associazione, la quale assumerà l'incarico di:

- attivare le procedure “118” previste in caso di emergenza;
- intervenire con le operazioni di Primo Soccorso, mediante la propria squadra di volontari e la propria dotazione di materiale e strumenti, in attesa che giungano i soccorritori del sistema “118”;
- curare il presidio all'interno del Parco, con proprio materiale e mezzi, al fine di garantire la tutela dei visitatori e dei Lavoratori, fornendo assistenza sanitaria diretta per piccoli interventi (punture di insetti, escoriazioni, colpi di calore, etc.);

- la redazione del "Piano del Servizio di Soccorso Sanitario" per gli eventi in programma, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 4– DURATA E DECORRENZA

La durata contrattuale è dal 1 giugno al 29 ottobre 2017, corrispondenti a n. 5 mesi.

Gli interventi sono calendarizzati con riferimento alle giornate di apertura al pubblico, da svolgersi nei seguenti giorni:

- tutti i venerdì dal 1 giugno al 29 ottobre 2017 con orario 14-20;
- tutti i sabato e domenica dal 1 giugno al 29 ottobre 2017 con orario 10-20;
- i seguenti festivi: giovedì 29 giugno con orario 10-20 e martedì 15 agosto con orario 10-20;

Il numero complessivo di servizi richiesti è pertanto pari a:

- n. 22 week-end
- n. 2 giornate festive extra

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di applicare l'incremento/decremento contrattuale fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale come previsto all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento sarà gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all'Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolato con l'applicazione dei prezzi unitari espressa dall'Associazione e richiamati nel successivo art. 5 .

Per ragioni di urgenza in data xxxx 2017 si è provveduto all'avvio delle attività oggetto dell'appalto nelle more della stipulazione del contratto, a norma di quanto consentito dall'art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.

ART. 5 - VALORE E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo del presente appalto è pari a Euro 11.500,00 oltre IVA, come di seguito specificato:

- n. 22 week-end ad Euro 500,00 ciascuno, per complessivi Euro 11.000,00 oltre IVA

–n. 2 giornate festive extra ad Euro 250,00 ciascuna, per complessivi Euro 500,00 oltre IVA

L'intero importo dovuto sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture, a cadenza mensile, trasmesse nella modalità elettronica, salvo diverse disposizioni specifiche, che dovranno essere esplicitate nel documento fiscale stesso.

ART. 6- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG). Dichiarazione in merito ai conti correnti dedicati alla commessa in oggetto viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A".

ART. 7 –ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Associazione si impegna a effettuare un'attività di Primo Soccorso mediante presidio sanitario all'interno del Parco, con una propria squadra, composta da almeno 2 operatori volontari idoneamente formati (almeno in possesso di abilitazione BLS-D) e n. 1 automezzo attrezzato, nei giorni ed orari di apertura al pubblico del Parco Mediceo di Pratolino meglio definiti nel soprastante art. 4.

Le modalità di intervento sono definite secondo i vigenti protocolli in materia di emergenza e soccorso sanitario, con particolare riferimento alle procedure "118", nonché alle procedure di cui al Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto dall'Ente e vigente presso il Parco Mediceo di Pratolino.

L'Associazione si impegna ad effettuare altresì interventi integrativi, avuto riguardo al pubblico interesse ed alla tutela dei Lavoratori:

- piccole medicazioni (punture di insetti, escoriazioni, etc.) e interventi in loco, qualora lo consenta la tipologia di infortunio;
- informativa a visitatori e Lavoratori e assistenza in caso di richieste specifiche in materia di propria competenza;
- informativa circa il comportamento corretto da tenere in caso di emergenze sanitarie;

Le modalità di svolgimento dei servizi di cui ai precedenti punti verranno definite nel dettaglio mediante Disposizioni operative concordate con la

Direzione del Parco e indirizzate al responsabile dell'Associazione, a revisione mensile e comunque da aggiornarsi in caso di intervenute modifiche nelle esigenze dell'amministrazione, che potranno manifestarsi in corso d'opera.

L'Associazione si obbliga altresì a redigere per conto di Città Metropolitana il Piano del Servizio di Soccorso Sanitario per gli eventi, ai sensi della DGR n. 149/2015 della Regione Toscana, con cui viene recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 91/2014, consistenti nella redazione di specifico piano del rischio a cura di tecnico specializzato e comunicazione al servizio "118";

L'Associazione si obbliga a condurre l'attività nel rispetto del Regolamento del Parco e alle prescrizioni dell'Amministrazione e delle autorità competenti, sempre con riferimento alla salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica.

ART. 8 –PROCEDURE OPERATIVE

Nello svolgimento dell'attività all'interno del Parco Mediceo di Pratolino, l'Associazione garantisce che il proprio personale operi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sanitaria nazionale e regionale, dai protocolli siglati e dalle procedure operative attualmente esecutive.

ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI

L'Amministrazione, per l'esercizio delle attività in parola, consente a all'Associazione Misericordia di Firenze di utilizzare porzione del locale posto al primo piano dell'edificio Locanda del Parco di Pratolino, meglio definito nella planimetria allegata parte integrante al presente contratto sotto la lettera "B". L'utilizzo dei locali avviene in via temporanea, nelle modalità indicate con separate disposizioni operative. Le utenze per (energia elettrica, gas, acqua, etc.) sono a carico dell'Amministrazione. La manutenzione dei locali ed impianti, ordinaria e straordinaria, resta a carico dell'Amministrazione.

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze.

L'Associazione dovrà conservare i locali in perfetto stato e non potrà concedere a terzi l'utilizzo degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

All'atto della riconsegna, l'Associazione dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati e dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che l'Amministrazione non abbia interesse a ritenere.

La documentazione attestante la conformità dei locali e degli impianti alle norme di legge si trova nell'archivio degli uffici tecnici del Parco, a disposizione dell'Associazione, in caso di necessità.

ART. 10 - ADEMPIMENTI RIGUARDO LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro Committente ed Appaltatore. Tale documento è allegato al presente Contratto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro/00.

L'Associazione dichiara di essere stata messa a conoscenza delle note informative per il personale che opera all'interno del Parco, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza (ved. Piano di Emergenza ed Evacuazione), nonché di aver preso visione delle planimetrie di emergenza.

ART. 11 – ATTIVITA' IN ORARIO EXTRA

Per il periodo di validità del contratto, la Città Metropolitana potrà richiedere, per proprio conto ovvero per conto di altro soggetto, all'Associazione la disponibilità a svolgere il servizio in orari o giornate extra, aggiuntive rispetto a quelli indicati nell'art. 4, dietro riconoscimento di adeguato corrispettivo, da concordare preventivamente con specifico atto. In caso di eventi organizzati a cura di soggetto esterno terzo, la Città metropolitana indicherà in via prioritaria i riferimenti dell'Associazione Misericordia per l'espletamento del servizio, i compensi correlati ad ogni attività straordinaria verranno direttamente erogati dal soggetto organizzatore.

ART. 12 – REFERENTI E CONTATTI

Prima dell'avvio del servizio, l'Associazione dovrà comunicare i nominativi dei responsabili che potranno accedere nel Parco, che utilizzeranno i locali, mezzi e dotazioni in proprietà dell'Amministrazione.

L'Associazione dovrà fornire altresì tutti i riferimenti (PEC, recapiti cellulari, etc.) necessari per assicurare un flusso di comunicazioni immediato tra questa e la Direzione del Parco.

L'Associazione dovrà altresì individuare, tra i propri volontari, la figura di riferimento (Referente Parco) cui l'Amministrazione potrà indirizzare in via prioritaria tutte le informazioni, disposizioni, aggiornamenti, etc.

ART. 13 - CONCERTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO -

L'associazione nominerà un referente responsabile delle attività svolte all'interno del Parco. Il referente concerterà con la Direzione del Parco la programmazione dei servizi. Per garantire una corretta e funzionale applicazione del presente accordo e per concordare l'attività di Primo Soccorso da svolgere, sono effettuati degli incontri tra la Direzione del Parco e l'Associazione, che si terranno con cadenza mensile o su richiesta di una delle Parti.

ART. 14 – DATI PERSONALI -

I dati di cui al presente accordo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati vengono archiviati e trattati, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Lo Studio associato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili, anche in materia di appalti e relativa disciplina.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Committente presso la sua Sede Legale ed Amministrativa.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio.

ART. 15 - RESTITUZIONE DEI LOCALI -

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza, nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell'Ente. La Città Metropolitana di Firenze potrà altresì chiedere all'Associazione l'immediata restituzione dei locali oggetto del presente atto, in caso di mutamento di destinazione dell'uso dei locali ed in caso di concessione a terzi del godimento degli stessi, con le modalità di cui al successivo art. 14.

ART. 16– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si prevede espressamente che l'atto stesso si risolva automaticamente e senza bisogno di specifica comunicazione nei seguenti casi:

- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dell'attività, nonché la ripetuta violazione della tutela e decoro del Parco;
- ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione dell'Associazione e/o dei suoi volontari che possa comunque compromettere il servizio o arrecare un danno economico o d'immagine all'Amministrazione;

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 18;
- qualora il servizio non venga avviato dopo 15 giorni dalla stipula del contratto;
- la sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità dell'attività da parte dell'Associazione anche per cause ad essa non imputabili;

La Direzione del Parco contesterà gli eventuali motivi all'Associazione, la quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza, entro trenta giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'esecuzione del servizio. Spetta all'ente Appaltante il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del prestatore, che espressamente dichiara di assumere. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e che il presente contratto è registrabile in caso d'uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n.131/1986.

ART. 18 - CONTROVERSIE

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ART. 19 – CODICI DI COMPORTAMENTO

L'Associazione aggiudicataria dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento

comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ART. 20 - NORME DI RINVIO -

Per quanto non contemplato nel presente atto si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei beni demaniali nonché la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e la tutela dell'ambiente.

ART. 21 -ALLEGATI

Allegati parte integrante:

Allegato “A” Dichiarazione conto corrente dedicato

Allegato “B” - Planimetria dei locali in concessione d'uso

=====

Il presente documento e relativi allegati sono firmati digitalmente, con firma digitale disgiunta in data xxxxxx2017

Per la Città Metropolitana di Firenze : F.to Dr.ssa Rossana Biagioni

Per la Misericordia di Firenze F.to